

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DGR n. 947 del 26/06/2023. “L.r. n. 7/95 – Calendario venatorio 2023 – 2024”. Rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di rettificare l’allegato A alla DGR n. 947/2023 concernente “L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2023-2024”, sostituendo l’undicesimo trattino del paragrafo “Divieti e limitazioni” con quanto riportato nell’allegato alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm. e ii.;
- D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- Revisione 2021 documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU":
 - Volume 1 "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States";
 - Volume 2 "References provided by the Member States for the reported periods";
 - Species accounts.
- Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
 - Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e ss.mm. e ii.;
 - Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
 - Corte Costituzionale: sentenza n. 69/2022 (G.U. 16 marzo 2022);
 - Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
 - Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;
 - Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
 - D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
 - D.A. n. 108 del 18.02.2020 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale”;
 - Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 – Protocollo m_amte.UDCM. DECRETI MINISTRO. R. 0000072. 09-02-2023;
 - D.G.R. n. 676 del 22/05/2023 Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2023/2024;
 - Parere n. 135/2023 della Commissione assembleare permanente Sviluppo economico formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario - 0004457|22/06/2023|CRMARCHE|P;
 - DGR n.947 del 26/06/2023 L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2023-2024.

Motivazione

Con DGR n. 947 del 26/06/2023, è stato approvato il Calendario venatorio regionale 2023-2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dall'approvazione del Calendario venatorio sono pervenute presso gli uffici regionali competenti in materia di caccia numerose richieste di chiarimento circa la regolamentazione del prelievo venatorio in coincidenza delle zone umide per la stagione 2023-2024.

Inoltre, il 5 settembre, la "Cabina di Regia del Mondo Venatorio" - rappresentata da tutte le maggiori Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale - ha diffuso un documento sul tema, a seguito di un incontro tenutosi il 4 settembre alla presenza di Autorità di Governo del Ministero dell'Ambiente in Roma, per rappresentare l'esigenza di avere chiarimenti in merito all'impiego di munizionamento con piombo nelle zone umide.

L'incertezza indotta sul tema, rende opportuno esplicitare i contenuti della DGR 947/2023 in merito all'applicazione del Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021 in essa richiamato.

Nel paragrafo "DIVIETI E LIMITAZIONI" del Calendario venatorio (allegato A della DGR 947/2023), sono riportati alcuni tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti e, in particolare

- In recepimento del Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 così come interpretato con circolare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 09/02/2023, è vietato l'uso di munizioni caricate con pallini di piombo nelle zone umide classificate come aree Ramsar e quelle ricadenti in aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione).

Tale limitazione, che fa riferimento alla circolare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 09/02/2023, è stata rappresentata in quanto "novità" nel contesto normativo di riferimento, ma non deve intendersi esaustiva rispetto all'applicazione del Regolamento 2021/57, in quanto le disposizioni riportate in esso hanno efficacia cogente.

Quindi, per fornire elementi di chiarezza, si ritiene necessario rettificare quanto disposto nel suddetto undicesimo trattino del paragrafo "DIVIETI E LIMITAZIONI" dell'Allegato A della DGR n. 947/2023, sostituendo quanto in esso contenuto con gli elementi indicati dettagliatamente dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 sull'impiego di munizionamento con piombo nelle zone umide:

"All'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

- a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso;*
- b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si chiarisce che:

- sono definite “zone umide”: superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
- «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
- svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
- una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni (avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi) all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro;
- per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»: occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro”.

Tali elementi vengono riportati nell’allegato alla presente deliberazione.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE VENATORIE - SDA AP/FM

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Settore
Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM a, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiaro, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarmi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per il direttore del Dipartimento
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

